

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina, 22 - 20159 Milano
Tel. 02 668901 - Fax 02 66890288
www.altroconsumo.it

Raccomandata A.R.
Anticipata via e.mail

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza,
Divisione Normativa Primaria
Via Milano, 53 – 00184 ROMA,

Milano, 15 Maggio 2009

**Oggetto: Contributo Altroconsumo consultazione trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (18 marzo 2009)**

Altroconsumo¹, associazione indipendente di consumatori, intende sottoporre a Codesta spett.le Autorità le proprie osservazioni in merito alla consultazione in oggetto, intergrandole anche con le considerazioni sul conto corrente base, inviate al BEUC, Bureau Européen des Unions de Consommateurs, che alleghiamo alla presente.

- **PREMESSA**

Tutti i prodotti offerti devono avere un foglietto standardizzato altrimenti si rischia di non poter comparare le offerte

Assicurare un c/c di base ai cittadini europei è un punto di partenza per dare a tutti la possibilità di accedere a pagamenti elettronici alternativi al contante, come addebiti diretti, bonifici, carte di pagamento.

Può essere inoltre un punto di partenza per i gruppi esclusi, un modo di farsi conoscere dall'intermediario per poi poter accedere al c/c tradizionale.

A nostro avviso, inoltre, non dovrebbero pagare l'imposta di bollo e le a remunerazione delle giacenze depositate dovrebbe essere parametrata al tasso BCE.

E' necessario, poi, che le Autorità di controllo verifichino l'offerta dei c/c di base e i loro costi.

¹ Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 300.000 soci in tutta Italia ed è unico membro italiano del BEUC (*Bureau Européen des Unions de Consommateurs*) del quale da novembre 2008 ha assunto la presidenza.

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina, 22 - 20159 Milano
Tel. 02 668901 - Fax 02 66890288
www.altroconsumo.it

- **NEL MERITO**

L'attuale normativa sulla trasparenza introdotta dal Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, è all'avanguardia in Europa, soprattutto perché tutela in modo puntuale il diritto del cliente ad una completa informativa precontrattuale.

Siamo, inoltre, tra i pochi Paesi nell'Unione europea a prevedere l'indicazione di un ISC del mutuo nei foglietti informativi.

Naturalmente è migliorabile sotto alcuni aspetti, **ma le concrete criticità sono sulla sua reale applicazione.**

Le nostre inchieste sul campo² dimostrano che per il cliente è difficile arrivare effettivamente alle informazioni.

Le novità della "nuova trasparenza" dovrebbero permettere una maggiore comprensibilità delle informazioni e una maggiore comparabilità.

Ma proprio circa tali aspetti riscontriamo nelle nuove proposte gravi carenze, che sotto specifichiamo.

- **MUTUI.**

Proprio al fine di una maggiore comparabilità delle informazioni del prodotto **il foglietto informativo deve essere a nostro avviso accompagnato, su richiesta del cliente dall'ESIS**, il foglietto informativo standardizzato e personalizzato che riporta oltre all'ISC, alle spese, anche il piano di ammortamento del prodotto richiesto.

La Banca d'Italia dovrebbe intervenire per rendere **obbligatoria nella normativa la consegna dell'Esis** su richiesta del cliente.

Il nuovo documento introdotto dalla BDI dal 1 marzo 2009 e che confronta le condizioni di mutuo dell'operatore ha a nostro avviso delle pecche:

- E' previsto che dal 1 marzo 2009 oltre ai foglietti informativi e all'informativa precontrattuale gli operatori debbano anche consegnare un nuovo documento che elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca indicandone le caratteristiche ed i rischi tipici in modo adatto a far cogliere al cliente la differenza tra i diversi mutui.

² L'ultima in ordine di tempo sui foglietti informativi dei conti correnti pubblicata su Soldi e Diritti n.104 –gennaio 2009

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina, 22 - 20159 Milano
Tel. 02 668901 - Fax 02 66890288
www.altroconsumo.it

Il documento interesserà anche i vecchi clienti ed è inviato entro il 15 aprile 2009 e comunque alla prima comunicazione periodica utile ai clienti che hanno già un mutuo con la banca.

Leggendo, però, le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia il nuovo documento riporta per ogni mutuo il tasso d'interesse³, la durata minima e massima del mutuo, le modalità di ammortamento, la periodicità delle rate.

Non c'è invece la comunicazione circa l'indicatore sintetico del costo (l'ISC) che è il vero indicatore del costo del mutuo visto che include oltre al tasso d'interesse le spese del finanziamento.

Da più tempo e da più parti si afferma che è questo il valore al quale fare attenzione per scegliere il mutuo migliore, ma purtroppo, proprio nel documento che dovrebbe servire al confronto, tale dato manca.

- **INFORMATIVA PRECONTRATTUALE.**

Tra le proposte della Banca d'Italia è previsto che il cliente ha diritto a richiedere copia del contratto idoneo per la stipula, ma può richiedere anziché il contratto la consegna del **documento di sintesi**, che però, in base alle nuove proposte dovrebbe essere alleggerito e dunque contenere minori clausole contrattuali.

Ci si domanda, però, come può dunque un documento di sintesi sostituire il contratto nella fase pre-informativa e come possa il cliente in base a limitate informazioni sulle condizioni contrattuali fare una scelta ponderata e consapevole.

A nostro avviso questa possibilità potrebbe essere rischiosa per i consumatori finali.

- **FOGLIETTO INFORMATIVO CONTO CORRENTE.**

a) La prima richiesta è che la Banca d'Italia si impegni a fare **un foglietto unico per tutte le operazioni regolate sul conto corrente.**

Non è possibile rinviare ad altri foglietti per conoscere le condizioni di bancomat, carte di credito, bonifici, rid.

Il foglietto deve essere unificato.

b) Per gli scoperti di conto corrente chiediamo, come previsto anche dalla direttiva sul credito al consumo di prossimo recepimento, **un indicatore sintetico del costo** nel caso in cui si vada in rosso sul conto.

³ In caso di tasso variabile lo spread, il parametro di indicizzazione e l'ammontare del tasso al momento della redazione del documento.

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina, 22 - 20159 Milano
Tel. 02 668901 - Fax 02 66890288
www.altroconsumo.it

Il cliente deve sapere quanto gli costi totalmente lo scoperto (tasso debitore, eventuale commissione di massimo scoperto, altre spese).

- **SANZIONI.**

Chiediamo alla Banca d'Italia che siano pubblicizzati i risultati delle ispezioni effettuate periodicamente per verificare la reale applicazione della normativa sulla trasparenza.

Chiediamo che si verifichi se tali moduli sono effettivamente messi a disposizione della clientela e non "dimenticati" in magazzino o negli scaffali della banca.

E' molto pericolosa la libertà lasciata a ciascun intermediario dalle nuove proposte di trasparenza di definire e formalizzare le modalità di messa a disposizione ai clienti più efficaci dei foglietti informativi.

Sicuramente se non ci sono regole precise, definite dalla BDI, ed ogni intermediario invece sceglie quelle più opportune a suo avviso, è assai probabile che gli operatori scorretti si moltiplichino.

Ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.

*Avv. Marco Pierani
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali
Altroconsumo*



Per informazioni: *Dott.ssa Silvia Castronovi - Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali
Cell.335-375326 E.mail pr@altroconsumo.it*